

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

relativa al finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere la Comunità dalla rabbia

(2009/582/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede che lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo, di una delle malattie di cui all'allegato di tale decisione, possa adottare tutte le misure per far fronte alla situazione, tra cui la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.
- (2) La rabbia è una malattia degli animali che colpisce principalmente gli animali carnivori selvatici e domestici e presenta gravi implicazioni per la salute pubblica. La rabbia figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione 90/424/CEE.
- (3) I programmi cofinanziati dalla Comunità per l'immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici, che costituiscono il serbatoio della malattia, hanno permesso negli ultimi anni di conseguire risultati oltremodo positivi nella maggior parte degli Stati membri grazie alla drastica riduzione dei casi di infezione negli animali selvatici e domestici e alla scomparsa dei casi di malattia nell'uomo.
- (4) La regione di Kaliningrad, una exclave russa in territorio comunitario, confina con alcuni Stati membri che sono impegnati a portare a compimento la definitiva eradicazione della malattia.
- (5) La Lituania e la Polonia hanno informato la Commissione che l'attuale presenza di rabbia silvestre nella regione di Kaliningrad costituisce una minaccia diretta alla conclusione positiva dei loro programmi di eradicazione della malattia.
- (6) È necessario intervenire d'urgenza nella regione di Kaliningrad affinché la penetrazione della malattia nel terri-

torio degli Stati membri limitrofi non comprometta ulteriormente i progressi compiuti in tali paesi in materia di salute dell'uomo e degli animali.

- (7) È necessario adottare una misura speciale che impedisca il continuo ripetersi di infezioni negli Stati membri che confinano con la regione di Kaliningrad. Tenuto conto della relativa estensione del territorio di Kaliningrad, è più opportuno ed efficiente in termini di costi sostenere gli sforzi per eliminare la rabbia a Kaliningrad che creare una zona cuscinetto vaccinale nel territorio degli Stati membri limitrofi da mantenersi a tempo indeterminato.
- (8) Secondo il disposto dell'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾, le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale. Il programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati. A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera b), delle modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione ⁽³⁾, in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati la Commissione decide di assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte.
- (9) Il 21 ottobre 2008 la Russia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad che è stato giudicato accettabile ai fini della protezione della Comunità contro la rabbia. Dal momento che le azioni previste in tale programma sono essenziali ai fini della protezione dell'interesse comunitario, è auspicabile che la Comunità sostenga finanziariamente talune misure. È opportuno pertanto che nel 2009 sia concesso un contributo finanziario della Comunità all'attuazione del programma.
- (10) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dell'articolo 90 delle modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 15 delle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.⁽⁴⁾ Decisione [C(2009) 2105] della Commissione del 6 aprile 2009.

DECIDE:

Articolo 1

1. Il programma triennale di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad («programma di eradicazione della rabbia»), presentato dalla Russia, è approvato.

2. Le misure previste dalla presente decisione interessano specificamente le seguenti azioni:

- acquisto di esche vaccinali per l'immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici,
- distribuzione sul territorio della regione di Kaliningrad delle predette esche vaccinali.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo della Comunità, fissato a 1 800 000 EUR, è finanziato a titolo della linea 17 04 03 01 del bilancio generale delle Comunità europee per il 2009.

Articolo 3

1. È autorizzata la concessione di una sovvenzione individuale al servizio veterinario e all'ispettorato veterinario nazionale della Federazione russa nella regione di Kaliningrad (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области).

2. Le spese ammissibili corrispondenti alle azioni contemplate dalla presente decisione possono essere finanziate fino a concorrenza del 100 % dell'importo, a condizione che tali costi siano sostenuti in parte dal servizio veterinario e dall'ispettorato veterinario nazionale della Federazione russa nella regione di Kaliningrad (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области) o siano coperti da contributi diversi da quello comunitario.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione